Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1899 — Roma — Mercoledì 29 Marzo — **Numero 74**

DIREZIONE *in Via Larga nel Palazzo Baleani*	Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi	**AMMINISTRAZIONE** *in Via Larga nel Palazzo Baleani*

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Leggi e decreti: Regio decreto *n. 92 concernente modificazioni all'Elenco delle proprietà interessate e al riparto delle quote di contributo per la bonificazione dell'Agro Mantovano-Reggiano* — **Regio decreto** *n. 93 che approva il Regolamento per la concessione dei sussidii per l'istruzione primaria e popolare* — **Regio decreto** *n. 94 determinante le cauzioni da prestarsi dal Cassiere e dal Ragioniere del Regio Commissariato italiano per l'ordinamento delle Sezioni italiane all'Esposizione Universale di Parigi del 1900* — **Regio decreto** *n. 96 sulla nomina dei membri della Commissione incaricata di esaminare gli effetti delle vigenti Convenzioni per l'esercizio delle Reti ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula* — **Regi decreti** *dal n. LXIII al LXV (Parte supplementare) riflettenti riscossione di dazio addizionale ed applicazione di tassa di famiglia* — **Ministero della Guerra**: *Disposizioni fatte nel personale dipendente — Esame pei sottotenenti di complemento, arma di cavalleria, aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio attivo permanente — Chiusura degli arruolamenti volontari ordinari nel 3° reggimento genio* — **Ministero del Tesoro** - Direzione Generale del Tesoro: *Prezzo del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione* — **Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio** - Divisione Industria e Commercio: *Media dei corsi del Consolidato a contanti nelle varie Borse del Regno* — **Concorsi.**

PARTE NON UFFICIALE

Società d'Archeologia e Belle Arti per la Provincia di Torino: *Adunanza del 22 marzo* — **Diario estero** — **Notizie varie** — *Telegrammi dell'*Agenzia Stefani — *Bollettino meteorico* — *Inserzioni.*

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero 92 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 18 febbraio 1897, n. 59, col quale al Consorzio per la bonifica dell'Agro Mantovano-Reggiano fu concessa l'esecuzione dei lavori necessarii per la bonifica stessa, secondo il progetto di massima 14 agosto 1891 dell'ingegnere Ettore Zaparoli;

Visto il R. decreto 7 marzo 1897, n. 95, col quale furono apportate alcune rettificazioni al decreto precitato;

Visto il R. decreto 1° luglio 1897, con cui fu respinto il ricorso dell'Amministrazione della Digagna di Luzzara e fu, invece, accolto quello dell'Amministrazione della Digagna di Guastalla, circa le proprietà interessate nella bonifica;

Ritenuto che, in conseguenza del detto Sovrano provvedimento sui precitati ricorsi, l'elenco delle proprietà interessate ed il riparto delle quote di contributo nella spesa di bonificazione dovevano essere modificati;

Vista la proposta di nuovo riparto delle quote comunali e provinciali di contributo, compilata in data 1° dicembre 1897 dall'Ufficio del Genio civile di Reggio Emilia;

Visto l'Elenco in data 3 maggio 1898, che, in dipendenza delle accennate modificazioni, deve sosti-

tuirsi a quello allegato al progetto di massima, in base al quale fu fatta la concessione;

Viste le deliberazioni favorevoli 23 giugno 1898 della Deputazione Provinciale di Reggio Emilia, 11 e 18 settembre 1898 del Consiglio Comunale di Guastalla, debitamente approvate queste ultime dalla Giunta Provinciale Amministrativa, circa l'aumento delle rispettive quote di contributo, in conformità al nuovo riparto predetto;

Attesochè la Provincia di Reggio Emilia ed il Comune di Guastalla, che sono i soli fra gli Enti interessati, la cui quota di contributo viene aumentata, hanno entrambi accettato il nuovo riparto 1° dicembre 1897, e la quota ad essi rispettivamente assegnata;

Attesochè l'Elenco 3 maggio 1898 delle proprietà direttamente ed indirettamente interessate alla bonificazione dell'Agro Mantovano-Reggiano, compilato dal Comitato esecutivo della bonifica, e il nuovo riparto 1° dicembre 1897 delle quote Comunali e Provinciali di contributo nelle spese della bonificazione stessa, fatto dall'Ufficio del Genio Civile di Reggio Emilia, corrispondono a quanto fu disposto col precitato R. decreto del 1° luglio 1897;

Sentiti i pareri del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'Elenco generale delle proprietà direttamente ed indirettamente interessate, allegato al progetto di massima 14 agosto 1891, in base al quale fu fatta la concessione dell'esecuzione della bonifica dell'Agro Mantovano-Reggiano, è sostituito quello in data 3 maggio 1898, firmato dall'ingegnere Ettore Zapparoli e dal Presidente del Comitato esecutivo della bonifica stessa.

Art. 2.

È approvato il riparto delle quote spettanti a ciascuna Provincia ed a ciascun Comune, fatto in data 1° dicembre 1897 dall'Ufficio del Genio civile di Reggio Emilia, d'accordo colla Presidenza del Consorzio, ed accettato dagli Enti interessati, e questo nuovo riparto è sostituito a quello fatto in data 5 agosto 1895 dall'Ufficio del Genio civile di Revere ed approvato con l'articolo 7 del R. decreto 18 febbraio 1897, n. 59.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1899.

UMBERTO.

LACAVA.

Visto, *Il Guardasigilli:* C. FINOCCHIARO-APRILE.

Il Numero 93 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto l'articolo 345 della legge 13 novembre 1859, n. 3798 serie 3ª;

Veduti il Nostro decreto ed annesso Regolamento del 29 gennaio 1891, n. 63, per la distribuzione dei sussidii all'istruzione primaria e popolare;

Veduto l'altro Nostro decreto del 1° dicembre 1893, n. 484, con cui fu avocata al Ministero della Pubblica Istruzione la distribuzione della intera somma inscritta nel bilancio della spesa del Ministero stesso per sussidii ai maestri e alle maestre elementari, alle vedove ed agli orfani loro;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Regolamento per la distribuzione dei sussidii ai Comuni, maestri, istituti scolastici e di educazione infantile, annesso al presente decreto, è approvato e sarà firmato, d'ordine Nostro, dal Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione.

Art. 2.

Tutte le disposizioni precedenti, non contenute o contrarie a quelle contenute nel predetto Regolamento sono abrogate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1899.

UMBERTO.

BACCELLI.

Visto, *Il Guardasigilli:* C. FINOCCHIARO-APRILE

REGOLAMENTO *per la concessione dei sussidî per l'istruzione primaria e popolare.*

Art. 1.

Le somme stanziate nel bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione a favore dell'istruzione primaria e popolare saranno concedute dal Ministro in seguito a proposta di una Commissione centrale presieduta dal Ministro stesso o dal Sottosegretario di Stato e di cui fanno parte il Direttore generale per l'istruzione primaria e normale, il Direttore Capo della divisione dell'istruzione primaria, il Capo del Gabinetto del Ministro, un Ispettore centrale, un Provveditore agli studî, un Ispettore scolastico, un Direttore o una Direttrice didattica, il Capo della sezione, a cui è specialmente affidato il servizio dei sussidî, con le funzioni di segretario.

Art. 2.

La Commissione dovrà adunarsi, ordinariamente, ogni quindici giorni e, straordinariamente, quando, a giudizio del Presidente, il bisogno lo richieda.

Art. 3.

Possono essere conceduti sussidî ai Comuni e ad altri Enti morali che mantengono scuole pubbliche e gratuite, agli istituti educativi per l'infanzia, ai patronati per gli alunni poveri, annessi alle scuole elementari, alle società operaie che mantengono scuole elementari, alle biblioteche popolari e ad altre istituzioni che abbiano per fine l'istruzione e l'educazione del popolo, ai maestri elementari, benemeriti o bisognosi, di scuole diurne o serali, festive, di complemento o autunnali, ed anche a privati, che in modo certo abbiano cantribuito o contribuiscano alla diffusione dell'istruzione elementare, od all'efficacia dell'istruzione agraria e del lavoro educativo.

Art. 4.

Le domande dei sussidî da parte dei Comuni debbono essere accompagnate da un estratto del bilancio approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa e dalle informazioni del Capo della Provincia, il quale deve pure attestare se essi abbiano adempiuto agli obblighi imposti dalla legge, ovvero se le condizioni loro siano tali da non poter sostenere interamente le spese per l'istruzione obbligatoria.

Art. 5.

Ai Comuni possono essere conceduti sussidî per la costruzione, per l'ampliamento o la riduzione degli edificî destinati alle scuole elementari o agli istituti educativi per l'infanzia, per il mantenimento delle scuole facoltative inferiori, delle scuole serali e festive, delle scuole autunnali e complementari, d'istituti per l'infanzia, e per l'acquisto della suppellettile scolastica.

Art. 6.

I Comuni che abbiano ottenuto dalla Cassa dei depositi e prestiti un mutuo di favore per la costruzione, per l'ampliamento o per la riduzione d'un edifizio scolastico, non potranno ottenere altro aiuto sotto forma di sussidio per lo stesso edifizio.

Art. 7.

Le domande di sussidî per edifizî scolastici debbono avere a corredo, oltre le informazioni indicate nell'articolo 3°:

1° Una copia della deliberazione consigliare diventata esecutiva, nella quale siano ben determinati lo scopo del sussidio, l'ammontare della spesa presunta e l'obbligo di osservare le norme a cui la concessione è subordinata;

2° Due copie dei progetti di costruzione, di ampliamento o di riduzione, una delle quali in carta semplice. I progetti debbono essere redatti da ingegneri o architetti e muniti del visto del Genio civile, e debbono comprendere i disegni, la pianta della località, il computo metrico estimativo dei lavori e le condizioni di esecuzione, ed una relazione motivata indicante la posizione, anche in rapporto alla natura del sottosuolo, la forma e le dimensioni delle parti o dell'intero edifizio, la destinazione degli ambienti, i materiali di costruzione ed i sistemi costruttivi preferiti e, nel caso di restauri, di ampliamenti o di riduzioni, anche lo stato dell'edifizio prima del divisato lavoro.

Art. 8.

Nella redazione dei progetti si debbono avere presenti le norme tecniche ed igieniche, che saranno approvate con decreto Ministeriale. Il Ministero fornirà ai Comuni, che ne facciano richiesta, dei tipi *planimetrici*, che soddisfino ai bisogni scolastici a cui s'intende provvedere e alle norme suddette.

Quando i Comuni più poveri ne facciano domanda, il Ministero, sulle indicazioni fornite dai Comuni stessi, potrà fare redigere gratuitamente i disegni delle nuove opere dal proprio Ufficio tecnico.

Art. 9.

Non possono essere conceduti per edifizî scolastici sussidî superiori al terzo della spesa *presunta* o di quella *effettiva* quando questa sia inferiore alla prima; in ogni caso il sussidio non può essere maggiore di lire 10 mila.

Per gli edifizî destinati a scuole rurali, il sussidio può essere esteso anche alla spesa per l'alloggio degli insegnanti, se il Comune si obblighi a darlo gratuitamente, e al campo per le esercitazioni agrarie.

In nessun caso saranno conceduti sussidî per maggiori spese verificatesi durante i lavori, contrariamente alle previsioni, se non siano state autorizzate e sempre nei limiti innanzi indicati.

Art. 10.

Il sussidio può essere pagato, secondo l'entità sua, in due rate; la prima quando risulti da un regolare stato di avanzamento, verificato dal Genio civile, che l'importo dei lavori eseguiti ascenda almeno alla metà della spesa preventivata, e l'edifizio sia coperto; la seconda dopo l'approvazione del collaudo.

Il pagamento di quest'ultima rata potrà essere eseguito in due volte, a distanza non maggiore di sei mesi, quando il sussidio conceduto abbia raggiunto la misura massima.

Art. 11.

Il verbale di collaudo, redatto dal Genio civile, dovrà essere accompagnato dal deconto finale di tutti i lavori, e dal verbale dovrà risultare se l'edifizio fu esattamente costruito in conformità del progetto approvato. Qualora durante i lavori vi fossero state apportate delle varianti, il verbale dovrà indicarle tutte, e per quelle che alterino la disposizione dei locali, la loro ampiezza, l'illuminazione ecc., dovrà essere accompagnato dai disegni, indicanti chiaramente l'edifizio quale veramente risulta costruito.

Questi documenti dovranno rimanere presso il Ministero.

Art. 12.

Con le stesse norme stabilite per i Comuni, possono essere conceduti sussudî ad altri Corpi morali od anche a privati che nell'intendimento di beneficare i Comuni si obblighino a sostenere del proprio le spese di costruzione, di ampliamento o di riduzione di edifizî destinati ad uso di scuole elementari o d'istituti di educazione per l'infanzia.

Art. 13.

Quando si proponga l'ampliamento o il restauro d'un edifizio o parte di edifizio a scopo scolastico, si dovrà anzitutto esaminare se la spesa del proposto ampliamento o restauro sia da preferire a quella occorrente per la costruzione di apposito edifizio in località più conveniente, e con l'opportunità d'un adattamento più conforme alle esigenze tecniche, igieniche o didattiche.

Art. 14.

Nella erogazione dei sussidî di cui all'articolo 5° saranno preferite sempre le scuole rurali alle urbane e, quando si tratti di scuole elementari rurali, quelle alle quali sia annesso un piccolo campo per le pratiche esercitazioni agricole.

Art. 15.

Se l'edifizio per cui fu promesso un sussidio non sia costruito nel termine di due anni, la promessa s' intenderà decaduta.

Art. 16.

Nella concessione dei sussidî così per gli edifizî scolastici come per gli altri motivi indicati nell'articolo 5, hanno diritto ad essere preferiti quei Comuni che per la gravezza delle imposte, per le scarse rendite patrimoniali, per le difficoltà derivanti dalle speciali condizioni dei luoghi, per le esigenze locali della istruzione sono riconosciuti più bisognosi di aiuto.

Art. 17.

I sussidî per l'acquisto della suppellettile scolastica sono conceduti di preferenza ai Comuni rurali ed in genere a quelli i quali per la scarsezza delle loro entrate provino di non potere interamente provvedervi a proprie spese.

Art. 18.

Il concorso per l'acquisto di suppellettile scolastica non può superare il terzo della spesa presunta, e s'intendono da questa esclusi tutti gli oggetti che non abbiano carattere didattico o non siano indispensabili per l'arredamento delle scuole.

Dei bisogni della scuola fa fede l'ispettore scolastico, il quale, in una relazione particolareggiata, accertante lo stato presente della scuola e i bisogni di essa, deve indicare gli oggetti da acquistare, coi relativi prezzi.

Art. 19.

Le somme promesse per l'arredamento delle scuole saranno pagate quando l'ispettore abbia accertato che gli oggetti furono effettivamente acquistati o messi a posto.

Non saranno di regola conceduti sussidî per spese sostenute anteriormente alle domande o che non siano comprese fra quelle dall'autorità scolastica ritenute necessarie e dal Ministero approvate.

Art. 20.

Le domande di sussidio per suppellettile scolastica debbono essere accompagnate dal parere favorevole del R. Provveditore agli studî.

Art. 21.

Per il mantenimento delle scuole facoltative inferiori, i Comuni possono essere aiutati, quando abbiano preso impegno di mantenerle per un periodo almeno di 5 anni, a benefizio specialmente delle popolazioni sparse, a cui per le distanze o per cattive condizioni di viabilità riesca malagevole mandare i fanciulli alle scuole del centro.

Art. 22.

Anche per le scuole festive, serali, autunnali o di complemento, i Comuni minori possono ottenere sussidî proporzionati alla spesa per gli stipendî degli insegnanti, e tenuto conto altresì del numero degli alunni, della durata e della effettiva utilità della scuola.

Art. 23.

Col fondo dei sussidî saranno inoltre aiutati i Comuni piccoli e bisognosi nelle spese d'impianto e mantenimento degli istituti educativi per l'infanzia e delle biblioteche scolastiche.

Gli istituti infantili per i quali si concedono sussidî debbono presentare sufficienti garanzie per ciò che concerne l'igiene dei locali, l'arredamento, e la qualità delle persone ad essi preposte.

Art. 24.

I Comuni o i Consorzi di Comuni che, allo scopo di provvedere al miglior andamento delle proprie scuole, istituiscano Direzioni didattiche, possono, se il bisogno ne sia dimostrato, ottenere un sussidio che sarà commisurato al numero delle scuole e degli insegnanti sottoposti alla vigilanza delle Direzioni medesime.

Art. 25.

Oltre i Comuni possono ottenere sussidi altri Enti morali, che, in relazione al proprio fine, mantengano scuole o istituti infantili, aperti al pubblico, gratuiti e sottoposti alla vigilanza dell'autorità scolastica come scuole pubbliche elementari.

Gli Enti predetti, se chiedono d'essere sussidiati, debbono provare l'insufficienza delle proprie entrate in rapporto all'oggetto delle loro domande, le quali non saranno prese in esame se non siano state dal R. Provveditore agli studî presentate al Ministero colle sue particolari informazioni e col voto motivato del Consiglio scolastico provinciale.

Art. 26.

Le biblioteche popolari, delle quali sia dall'autorità scolastica riconosciuta l'utilità, possono ottenere dal Ministero doni di libri o sussidî per l'acquisto di essi.

Uguali aiuti possono concedersi alle biblioteche che le associazioni magistrali istituiscono per diffondere fra i propri soci la coltura pedagogica e didattica, a condizione però che lo Statuto dell'associazione garantisca che, in caso di scioglimento della medesima, la biblioteca passerà di diritto al Comune o ad altro Ente morale del luogo che possa assicurarne la continuità.

Art. 27.

Le società operaie, le associazioni d'insegnanti ed altre associazioni le quali mantengono scuole elementari pubbliche e gratuite, autorizzate e vigilate dalle autorità scolastiche, possono, a proposta di queste, ottenere sussidî proporzionati all'utilità delle scuole stesse ed alla spesa per gli stipendi degli insegnanti.

Art. 28.

Possono essere conceduti aiuti anche per le scuole di disegno, qualora queste siano istituite a sussidio e complemento delle scuole elementari.

Le autorità scolastiche devono accertare il fine e l'indirizzo di tali scuole, che, se destinate a scopo industriale e di commercio, non possono gravare sul fondo destinato alla istruzione primaria.

Art. 29.

Le scuole elementari e gli istituti educativi infantili, mantenuti da privati, possono anche ottenere sussidî se sia provato dalla autorità scolastica che essi provvedono ad un pubblico bisogno, che il loro indirizzo sia conforme a quello indicato per le scuole e gli istituti pubblici e che i mezzi onde dispongono non sono sufficienti al regolare loro sviluppo.

Art. 30.

Saranno pure aiutati, nei limiti consentiti dal bilancio, i patronati per la istituzione e pel mantenimento degli educatorî destinati specialmente ad agevolare la frequenza degli alunni poveri alle pubbliche scuole elementari ed a rendere più completa ed efficace l'opera educativa delle stesse.

Art. 31.

I maestri elementari possono ottenere retribuzioni a titolo d'incoraggiamento per benemerenze conseguite nell'esercizio del loro insegnamento.

Essi debbono essere dall'ispettore scolastico, dopo la visita fatta alla loro scuola, designati al Consiglio scolastico provinciale, e da questo, se riconosciuti veramente meritevoli, proposti al Ministero che, nell'assegnazione e nella misura delle somme, terrà conto del maggior merito risultante dalla diligenza, dai frutti dell'insegnamento di ciascuno e dalla loro condotta morale.

Il numero dei maestri prescelti non potrà eccedere il 3 % degli insegnanti di pubbliche scuole elementari di ciascuna provincia.

Chi abbia ottenuto una retribuzione per benemerenza non potrà essere riproposto se non siano decorsi almeno due anni dalla concessione conseguita.

Art. 32.

Fra i maestri benemeriti dovranno essere, per gli effetti della

disposizione contenuta nell'articolo precedente, preferiti quelli che abbiano promossa l'istituzione di una Cassa scolastica di risparmio, o fondato un museo didattico o una biblioteca educativa o introdotto esercizî di lavoro manuale educativo o dato efficace impulso alle esercitazioni agricole o guidato, nei giorni di vacanze, le passeggiate degli alunni.

Art. 33.

I maestri che attendono a due scuole distanti fra loro avranno diritto a speciale considerazione, tenuto conto del maggior disagio cui sono obbligati per l'adempimento del proprio ufficio.

I maestri di scuole serali, festive, autunnali o complementari, i quali abbiano ottenuto dal proprio insegnamento migliori ed efficaci risultati, saranno segnalati dall'autorità scolastica al Ministero per un'equa retribuzione. Nell'assegnare questa si terrà conto, sulla fede dell'ispettore, che avrà visitata la scuola, e del Consiglio scolastico provinciale, che ne avrà conosciuto i risultati, del numero degli alunni frequentanti la scuola stessa, della durata dei corsi, degli esperimenti finali e degli stipendi onde i maestri sono provveduti.

Art. 34.

Le domande di sussidio dei maestri bisognosi, delle loro vedove e dei loro orfani debbono essere indirizzate al Ministero per mezzo del Provveditore agli studî, il quale ne curerà la sollecita trasmissione accompagnandole con le opportune informazioni e col suo parere.

Art. 35.

Nell'assegnazione dei sussidî hanno diritto a preferenza gli insegnanti privi di posto, coloro che sono stati colpiti da gravi malattie o da recenti sciagure domestiche e quelli diventati inabili senza diritto a pensione.

Art. 36.

Di regola non sarà conceduto entro lo stesso anno altro sussidio a chi ne abbia già conseguito uno per qualsivoglia motivo.

Art. 37.

Nulla è innovato alle norme vigenti per il concorso dello Stato conceduto ai Comuni dalla legge 11 aprile 1886, n. 3798, e pel conferimento delle onorificenze speciali destinate ai benemeriti dell'istruzione elementare.

Visto: d'ordine di S. M.
Il Ministro della Pubblica Istruzione
BACCELLI.

Il Numero **94** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 229 e 231 del Regolamento approvato col R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074 (serie 3ª), per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, che stabiliscono l'obbligo per tutti i contabili di prestare cauzione a garanzia della loro gestione;

Veduti gli articoli 20 e 21 del R. decreto 18 agosto 1898, n. 385, che stabilisce le norme per la partecipazione dell'Italia all'Esposizione Universale di Parigi nel 1900, e fanno obbligo al Cassiere e al Ragioniere del Regio Commissariato per l'ordinamento delle Sezioni italiane a quella Esposizione di prestare idonea cauzione da determinarsi con le forme dei succitati articoli del Regolamento per la contabilità generale dello Stato;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La cauzione per il Cassiere del Regio Commissariato italiano per l'ordinamento delle Sezioni italiane all'Esposizione Universale di Parigi del 1900 è fissata in lire diecimila.

Art. 2.

La cauzione per il Ragioniere del Regio Commissariato suddetto è fissata in lire duemila.

Art. 3.

Le due cauzioni dovranno prestarsi in contanti od in rendita pubblica ragguagliata in conformità dell'articolo 231 del precitato Regolamento, approvato con R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074 (serie 3ª).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1899.

UMBERTO.

A. FORTIS.

Visto, *Il Guardasigilli:* C. FINOCCHIARO-APRILE.

Il Numero **96** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto in data 11 novembre 1898, n. 459, col quale fu istituita una Commissione con l'incarico di esaminare gli effetti delle vigenti Convenzioni per l'esercizio delle Reti ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula, e di proporre al Governo quel nuovo ordinamento che, in seguito alle indagini compiute ed al maturo studio eseguito, riconoscesse più opportuno attuare allo scadere del primo ventennio delle Convenzioni anzidette;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici, d'accordo coi Ministri Segretari di Stato per il Tesoro, per le Finanze, per la Guerra, per l'Agricoltura, Industria e Commercio e per le Poste ed i Telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A far parte di detta Commissione sono chiamati i signori:

Romanelli comm. avv. Alessandro, *consigliere di Stato;*

Bodio comm. prof. Luigi, *consigliere di Stato;*

Martuscelli comm. avv. Enrico, *consigliere della Corte dei Conti;*

Franco comm. Emanuele, *consigliere della Corte dei Conti.*

Un delegato del Ministero delle Finanze, che sarà nominato con decreto Ministeriale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1899.

UMBERTO.

LACAVA.
VACCHELLI.
CARCANO.
DI SAN MARZANO.
FORTIS.
NASI.

Visto, *Il Guardasigilli:* C. FINOCCHIARO-APRILE.

La Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene i seguenti Regi decreti, sotto il numero a caduno preposto ed emanati:

Sulla proposta del Ministro delle Finanze:

N. **LXIII** (Dato a Roma il 12 marzo 1899), col quale il Comune di Casagiove è autorizzato a riscuotere, all'introduzione nella linea daziaria del vino, del mosto e dell'uva ed in sostituzione della tassa comunale per la minuta vendita del vino entro la detta linea, un dazio addizionale eccedente il 50 per 100 di quello governativo.

» **LXIV** (Dato a Roma il 12 marzo 1899), col quale è data facoltà al Comune di Pescia di applicare, nel biennio 1899-1900, la tassa di famiglia col limite massimo di lire trecento (L. 300).

» **LXV** (Dato a Roma il 16 marzo 1899), col quale è data facoltà al Comune di Giffoni Vallepiana di applicare, nell'anno 1899, la tassa di famiglia col limite massimo di lire centosessanta (L. 160).

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni *fatte nel personale dipendente:*

UFFICIALI IN SERVIZIO ATTIVO PERMANENTE

Corpo di stato maggiore.

Con R. decreto del 12 marzo 1899:

Rolando cav. Federico, colonnello comandante 81 fanteria, trasferito nel corpo di stato maggiore e nominato capo di stato maggiore VI corpo d'armata, con decorrenza, per gli assegni, dal 16 aprile 1899.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 2 marzo 1899:

Giura cav. Gerardo Giosuè, capitano in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio, per la durata di un anno, a Roma; l'aspettativa anzidetta è prorogata per un periodo di altri sei mesi.

Caldara Cesare, tenente 48 fanteria, collocato in aspettativa, per motivi di famiglia, per la durata di sei mesi.

Leone Adamo, id. in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio, per la durata di un anno, a Napoli; l'aspettativa anzidetta è prorogata per un periodo di un altro anno.

Antolini Augusto, id. 3 bersaglieri, collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego.

Con R. decreto del 5 marzo 1899:

Zardo Vittorio, tenente 5 fanteria, collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego.

Con R. decreto del 9 marzo 1899:

Sambolino Vittorio, capitano 46 fanteria, collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego.

Jovane Alfredo, id. 45 id., dispensato, per sua domanda, dal servizio attivo permanente ed inscritto fra gli ufficiali di milizia territoriale, distretto Treviso.

De Rosa Alfredo, tenente 82 fanteria, collocato in aspettativa per motivi di famiglia, per la durata di un anno.

Marini Vittorio, id. 4 id., id. id. per sospensione dall'impiego.

De Francesco Ernesto, sottotenente 40 id., revocato dall'impiego.

Con R. decreto del 12 marzo 1899:

Mandrile cav. Carlo, tenente colonnello 2 fanteria, promosso colonnello e nominato comandante 84 fanteria con decorrenza, per gli assegni, dal 16 aprile 1899.

Cabasino Pietro, capitano 37 id., collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego.

Burlamacchi Silvestro, id. in aspettativa per sospensione dall'impiego a Carrara, richiamato in servizio 45 fanteria con anzianità 7 luglio 1898.

Sottesoldi Evaristo, tenente id. id. id., a Firenze, richiamato in servizio 56 fanteria con anzianità 6 ottobre 1898.

Bonomi Edoardo, id. 39 fanteria, dispensato, per sua domanda, dal servizio attivo permanente ed inscritto fra gli ufficiali di complemento.

Con R. decreto del 16 marzo 1899:

De Romanis Antonio, allievo 2° anno di corso scuola militare, nominato sottotenente con anzianità 13 marzo 1899 e destinato 93 fanteria.

Arma di cavalleria.

Con R. decreto del 13 marzo 1899:

Fonseca Alessandro, tenente in aspettativa per motivi di famiglia per la durata di un anno, a Firenze, ammesso, a datare del 13 marzo 1899, a concorrere per occupare i due terzi degli impieghi che si facciano vacanti nei quadri del suo grado e della sua arma, come gli ufficiali contemplati dall'articolo 11 della legge 25 maggio 1852.

Fonseca Alessandro, id. aspettativa a Firenze, richiamato in servizio e destinato reggimento lancieri di Novara.

Guadagni Tommaso, id. reggimento lancieri di Montebello, collocato in aspettativa per motivi di famiglia, per la durata di un anno.

Personale permanente dei distretti.

Con R. decreto del 2 marzo 1899:

Pironti cav. Pasquale, capitano distretto Savona, collocato in aspettativa per motivi di famiglia, per la durata di sei mesi.

Con R. decreto del 9 marzo 1899:

Vanni Emanuele, capitano distretto Taranto, collocato in aspettativa per motivi di famiglia, per la durata di quattro mesi.

Corpo Sanitario militare.

Con R. decreto del 12 marzo 1899:

Pettinelli Filomeno, tenente medico in aspettativa a Savona, richiamato in servizio e destinato ospedale militare Alessandria.

Corpo di Commissariato militare.

Con R. decreto del 9 febbraio 1899:

Brambilla cav. Giuseppe, maggiore commissario direzione commissariato IX corpo armata, collocato in posizione ausiliaria, per ragione di età, dal 16 marzo 1899.

IMPIEGATI CIVILI.

Farmacisti militari.

Con R. decreto del 9 febbraio 1899:

Leo cav. Giacomo, farmacista capo di 1ª classe, collocato a riposo per anzianità di servizio col titolo onorifico di direttore della farmacia centrale militare dal 1° marzo 1899.

UFFICIALI IN CONGEDO.

Ufficiali in posizione di servizio ausiliario.

Con R. decreto del 2 febbraio 1899:

Perro cav. Felice, colonnello carabinieri Reali, distretto Torino, collocato a riposo per anzianità di servizio dal 1° marzo 1899 ed inscritto nella riserva.

Boi cav. Antonio, id. id., id. Treviso, id. id., id. id.

Moltedo cav. Gaetano, maggiore id., id. Bari, id. id., id. id.

Salvetti-Serpini Senatore, capitano id., id. Verona e Cirelli Alberto, id. id., id. Avellino, collocati a riposo per anzianità di servizio dal 1° marzo 1899 ed inscritti nella riserva.

Bertinetto cav. Lorenzo, id. id., id. Torino, collocato a riposo per anzianità di servizio dal 1° marzo 1899 ed inscritto nella riserva.

Massa Errico, id. id., id. Roma ed Emotti Valentino, id. id., id. Belluno, collocati a riposo per anzianità di servizio dal 1° marzo 1899 ed inscritti nella riserva.

Pieri Roberto, tenente id., id. Lucca — Sidoli Carlo, id. id., id. Cremona e Sita Giov. Battista, id. id., id. Milano, collocati a riposo per anzianità di servizio dal 1° marzo 1899 ed inscritti nella riserva.

Cipriani Pietro, id. id., id. Arezzo, collocato a riposo per anzianità di servizio dal 1° marzo 1899 ed inscritto nella riserva.

Ghiandai Pietro, id. id., id. Arezzo e Dezzutti Giuseppe, id. id., id. Ivrea, collocati a riposo per anzianità di servizio dal 1° marzo 1899 ed inscritti nella riserva.

Nava cav. Germano, colonnello artiglieria, id. Como e Zonca cav. Giacomo, id. id., id. Bergamo, collocati a riposo per anzianità di servizio dal 1° marzo 1899 ed inscritti nella riserva.

Bellini cav. Arturo, tenente colonnello artiglieria, distretto Torino — Maccagnini cav. Giovanni, id. id., id. Vicenza — Corio dei marchesi nob. cav. Tullio, id. id., id. Milano — Chierici cav. Francesco, maggiore id., id. Palermo — Barone cav. Pietro, capitano id. id. Milano — Penta Michele, capitano id. (T), id. Torino — Cioni Tito, id. id. (T), id. Firenze — Chochis Paolo, id. id. (T), id. Torino — Ion Giovanni, id. id. (T), id. Palermo — Lagna Carlo, id. id., id. Casale — Galperti Antonio, id. id. (T), id. Brescia — Gibellini cav. Eugenio, colonnello personale fortezze, id. Modena — Neri cav. Ernesto, id. id. id., id. Firenze — Baldini Cesare, capitano id. id., id. Lucca — Martini Stefano, id. id. id., id. Torino — Fenoglio Giovanni Battista, tenente id. id., id. Ivrea, collocati a riposo per anzianità di servizio dal 1° marzo 1899 ed inscritti nella riserva.

Con R. decreto del 9 febbraio 1899:

De Feo Angelo, maggiore fanteria, distretto Caserta — De Francisci Nicola, capitano contabile id. Palermo — Castelli Luigi, id. id. Torino — Gallino Angelo, id. id. Torino — Cassi Vincenzo, id. id. Parma — Pisceria Alessandro, id. id. Torino — Montanari Quarto, id id. Bologna — Losano Enrico, tenente contabile id. Torino — Carassiti cav. Ugo, capitano personale permanente distretti, id. Ferrara — Berardinelli cav. Rocco, maggiore contabile, id. Napoli — Stragapede cav. Michelangelo, capitano contabile, id. Caserta — Bellini cav. Antonio, id. id. Verona, collocati a riposo per anzianità di servizio dal 1° marzo 1899 ed inscritti nella riserva.

Con R. decreto del 12 febbraio 1899:

Ghersi cav. Simone, tenente generale distretto Torino — Della Rovere di Montiglio marchese cav. Giuseppe, id. id. Torino — Curci cav. Giovanni, maggiore generale id. Napoli — Riccardi cav. Adolfo, tenente generale id. Casale — Volpi cav. Giuseppe, maggiore generale commissario id. Firenze — Sivelli cav. Eugenio, maggiore generale id. Verona — Sassi cav. Bartolomeo, id. id. Torino, collocati a riposo per anzianità di servizio dal 1° marzo 1899 ed inscritti nella riserva.

Con R. decreto del 16 febbraio 1899:

Liccioli cav. Costantino, capitano di fanteria, in servizio presso il comando militare della stazione ferroviaria di Pisa — Verri cav. Giuseppe, id. id., id. id. Torino — Rossi cav. Francesco, id. personale permanente distretti id. id. id. di Napoli, collocati a riposo per anzianità di servizio dal 1° marzo 1899 ed inscritti nella riserva col grado di maggiore.

Ufficiali di complemento.

Con R. decreto del 26 febbraio 1899:

Chierici Vincenzo, tenente fanteria, distretto Ferrara, deposito Ferrara, tolto dal ruolo degli ufficiali di complemento per ragione di età; inscritto, a sua domanda, nella milizia territoriale col grado medesimo, ed assegnato distretto Ferrara.

I seguenti ufficiali, arma di fanteria, sono tolti dal ruolo degli ufficiali di complemento, per ragione di età, ed inscritti collo stesso grado nella riserva, fanteria, a loro domanda.

Gerbasio Emilio, tenente distretto Gaeta, deposito Gaeta — Meldolesi Tullo, id. id. Ravenna, id. Ravenna — Ghiron Emilio, id. id. Roma, id. Spoleto — Binelli Alfonso, (B) id. Roma, id. Ancona — Fagnini Costantino, tenente (B) distretto Firenze, deposito Livorno — Rebughi Andrea, id. 5 alpini (residente distretto Brescia) — Feroldi Clemente, id. 5 id. (id. id. Belluno).

De Lutti Gio. Battista, tenente 9 artiglieria, distretto Pavia, e Miceli Lorenzo, id. 22 id., id. Palermo, tolti dal ruolo degli ufficiali di complemento per ragione di età ed inscritti, a loro domanda, col loro grado e colla loro anzianità nel ruolo degli ufficiali di riserva dell'arma stessa.

D'Angelo Giuseppe, tenente 12 artiglieria, distretto Campagna, tolto dal ruolo degli ufficiali di complemento per ragione di età; inscritto col suo grado e colla sua anzianità nel ruolo degli ufficiali di milizia territoriale dell'arma stessa ed assegnato all'11ª brigata fortezza.

Carta Antonio, sottotenente artiglieria, deposito speciale Ozieri, distretto Cagliari, tolto dal ruolo degli ufficiali di complemento per ragione di età.

Pestalozza Carlo, sergente 5 artiglieria, nominato sottotenente di complemento, artiglieria (art. 11, n. 2 legge 2 luglio 1896, n. 254) ed assegnato 17 artigliera (treno), distretto residenza Torino.

I seguenti sergenti sono nominati sottotenenti di complemento artiglieria.

Guarienti Teodoro — Spagnoletti Antonio — Viveros Gaetano — Favaloro Antonio — Cuneo Enrico — Izzo Luigi.

I seguenti sergenti già volontari di un anno sono nominati sottotenenti di complemento artiglieria.

Pomello Mario — Beccadelli Grimoaldo — Bariletti Luigi — Camera Santalo — Rospigliosi Gio. Battista — Chillemi Stellario — Mazza Mauro — Toscani Angelo — Santovetti Filippo — Bodoano Paolo.

Con R. decreto del 5 marzo 1899:

Carani Giuseppe, sottotenente fanteria, distretto Girgenti, deposito Girgenti, trasferito col suo grado e colla sua anzianità nella milizia territoriale, fanteria, ed assegnato distretto Catania, in applicazione dell'articolo 96 del testo unico delle leggi sul reclutamento.

Con R. decreto del 9 marzo 1899:

Maero Alberto, sergente allievo ufficiale 24 fanteria, nominato sottotenente di complemento con R. decreto 12 febbraio 1899; revocata la nomina anzidetta.

Con R. decreto del 12 marzo 1899:

Taramelli Carlo, sottotenente fanteria e Provera Albino, id. id. id., accettata la dimissione dal grado.

Pisani Guglielmo, sergente in congedo illimitato, proveniente dai volontari di un anno, laureato in medicina e chirurgia, 10ª compagnia sanità, nominato sottotenente medico di complemento ed assegnato effettivo distretto Napoli.

Ronchetti Vittorio, id. id. id. id. id. 8ª compagnia sanità, id. id. id. distretto Milano.

Scala Achille, tenente medico distretto Nola, e Solito Filippo, id. id. Caltanissetta, tolti dal ruolo degli ufficiali di complemento per ragione di età ed inscritti, a loro domanda, nella miliza territoriale, col grado medesimo.

I seguenti tenenti medici sono tolti dal ruolo degli ufficiali medici di complemento per ragione di età ed inscritti, a loro domanda, nella riserva, col grado medesimo.

Boglione Michele — Lozzi Vincenzo — Roncalli Francesco — Patella Giovanni — D'Ascola Gesuale.

I seguenti tenenti medici sono tolti, per ragione di età, dal ruolo degli ufficiali medici di complemento.

Palmieri Antonio — Di Biasi Pietro — Peroni Giacomo — Meta Pasquale.

Ufficiali di milizia territoriale.

Con R. decreto del 26 febbraio 1899:

Zanoncelli Michelangelo, tenente colonnello artiglieria, brigata Alessandria, cessa, per ragione d'età, di appartenere alla milizia territoriale ed è inscritto col suo grado e colla sua anzianità nel ruolo degli ufficiali di riserva dell'arma stessa, a sua domanda.

I seguenti ufficiali cessano, per ragione d'età, di appartenere alla milizia territoriale, e sono inscritti coll'attuale grado nel ruolo degli ufficiali di riserva, fanteria, a loro domanda.

Cantoni cav. Giovanni, tenente colonnello fanteria — Alagna Giuseppe, capitano id. — Fabbri Mario, id. id. — Motta Calcedonio, id. id. — Pinchia cav. Emilio, tenente 4 alpini, battaglione Ivrea — Di Maio Pietro, tenente fanteria — Borghesi Alfonso, id. id. — Grillo Pasquale, id. id. — Ciampoli Gaetano, id. id., e Bainella Carlo, sottotenente id.

Con R. decreto del 9 marzo 1899:

Bolasco Vincenzo, capitano fanteria — Viettone Carlo, tenente id., e Stura Carlo, sottotenente id., accettata la dimissione dal grado.

Con R. decreto del 12 marzo 1899:

Scarpetta Domenico, militare di truppa riformato, dimorante a Napoli, nominato sottotenente nella milizia territoriale, arma di fanteria, ed assegnato distretto Napoli.

I seguenti militari di truppa, ascritti alla milizia territoriale, sono nominati sottotenenti contabili nella milizia stessa.

Squillacciotti Ernesto, furiere maggiore dimorante a Roma, e Busetti Luciano, furiere id. a Mirano (Venezia).

Ufficiali di riserva.

Con R. decreto del 26 febbraio 1899:

I seguenti ufficiali d'artiglieria cessano di appartenere alla riserva per ragione d'età, conservando il grado con la relativa uniforme.

Columbano cav. Antonio, colonnello distretto Sassari — Motta cav. Bartolomeo, maggiore (treno) id. Torino — Candeo cav. Emilio, id. id. Udine — Susini cav. Ettore capitano (id.) id. Lucca — Perotti cav. Luigi, id. (id.) id. Pavia — Rubetti Albino, tenente id. Firenze — Rudinu Gio. Maria, id. (treno) id. Cagliari.

Con R. decreto del 5 marzo 1899:

Cavalcoli cav. Luigi, maggiore fanteria, distretto Caserta, inscritto coll'attuale suo grado nella milizia territoriale, fanteria, a sua domanda, ed assegnato distretto Caserta.

Con R. decreto del 9 marzo 1899:

Croppi cav. Edoardo, maggiore commissario distretto Roma, cessa, per ragione d'età, di appartenere alla riserva conservando il grado con la relativa uniforme.

Con R. decreto del 12 marzo 1899:

Poggi Giovanni, maggiore medico distretto Alessandria — Bonci Livio, tenente medico id. Pistoia, cessano di appartenere alla riserva, per ragione d'età, conservando il grado con la relativa uniforme.

Esame pei sottotenenti di complemento, arma di cavalleria, aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio attivo permanente.

1. Nel prossimo mese di settembre avrà luogo, presso la scuola di cavalleria, un esame di concorso per 10 posti di sottotenente in servizio attivo permanente fra i sottotenenti di complemento dell'arma di cavalleria, i quali posseggano la licenza

liceale o di istituto tecnico, ed abbiano compiuto, al 1° settembre prossimo, un servizio effettivo di 6 mesi almeno come ufficiali di complemento.

2. Per essere ammessi ai detti esami gli aspiranti, oltre a riunire le due condizioni suaccennate, dovranno:

a) non oltrepassare l'età di anni 25 al 1° ottobre prossimo;

b) essere celibi, o, se ammogliati, dimostrare di possedere una rendita annua di lire 2200.

Potranno eziandio essere ammessi agli esami stessi, purchè beninteso non abbiano superata l'età predetta, i sottotenenti di complemento *i quali abbiano compiuto il corso regolare degli studii nella scuola militare*, ancorchè non forniti della licenza di liceo o di istituto tecnico.

3. I sottotenenti che aspirano ad essere ammessi a tali esami presenteranno apposita domanda su carta da bollo da lire una:

a) al rispettivo comandante di corpo se trovansi in servizio;

b) al comandante del distretto, nel cui territorio sono domiciliati, se in congedo.

I comandanti di corpo e di distretto daranno corso gerarchicamente a siffatte domande, unendovi copia dello stato di servizio del ricorrente, ed i corpi anche il libretto personale, o lo specchietto delle modificazioni alle note già esistenti. (Modello B).

Le autorità militari superiori nel trasmettere tali domande dovranno esprimere l'esplicito loro parere sulla convenienza o meno di accoglierle.

4. Gli aspiranti dovranno corredare le loro domande dei seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita legalizzato;

b) *licenza originale* di un Regio liceo od istituto tecnico del Regno (quando non abbiano compiuto il corso della scuola militare);

c) fede di stato libero, oppure titoli legali, per gli ammogliati, comprovanti la possibilità di assicurare a favore della prole nata, o nascitura, l'annua rendita di lire 2200, da vincolarsi nei modi voluti dalla legge 24 dicembre 1896 sui matrimoni degli ufficiali.

5. Le domande di cui si tratta dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale fanteria e cavalleria) non più tardi del 1° agosto prossimo.

6. I nomi degli ufficiali ammessi agli esami verranno a tempo debito pubblicati sul *Bollettino delle nomine*, ove sarà pure indicato il giorno in cui essi dovranno presentarsi alla scuola di cavalleria, presso cui avrà luogo l'esame stesso.

7. Prima di ottenere la nomina di sottotenente di cavalleria in servizio attivo permanente, gli ufficiali di cui trattasi, dovranno però depositare, direttamente nella cassa dell'Ufficio d'Amministrazione di personali vari in Roma, la somma di lire 2000 in contanti.

Tale deposito dovrà essere fatto subito dopo che essi avranno avuto la partecipazione dell'esito dell'esame.

Detta somma servirà per fornire d'un cavallo l'ufficiale.

Qualora l'ufficiale si presenti alla scuola di cavalleria provvisto d'un cavallo, giudicato di buon servizio, si restituirà il deposito, dopo essersi però accertato che sia stato pagato il cavallo.

8. Gli aspiranti ai quali sarà conferita la nomina di cui sopra, saranno classificati colle norme stabilite nel Regolamento per l'applicazione della legge 2 luglio 1896.

9. Gli esami saranno dati secondo le norme ed i programmi che fanno seguito alla Circolare n. 147 del 1897.

Roma, addì 20 marzo 1899.

Il Ministro
A. Di San Marzano.

Chiusura degli arruolamenti volontari ordinari nel 3° reggimento genio.

Visto il rilevante numero di giovani stati ammessi durante il corrente anno come volontari ordinari nel 3° reggimento genio, questo Ministero ha determinato che gli arruolamenti volontari ordinari nel predetto reggimento del genio siano definitivamente chiusi col giorno 31 del corrente mese di marzo, anzichè col 30 aprile p. v., come era stato stabilito nella Circolare n. 165 del 1898.

Roma, addì 22 marzo 1899.

Il Ministro
A. Di San Marzano.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Tesoro (*Portafoglio*)

Il prezzo del cambio pei certificati di pagamento in valuta metallica dei dazi doganali d'importazione, è fissato per oggi, 29 marzo, a lire 107,77.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

DIVISIONE INDUSTRIA E COMMERCIO

Media dei corsi del Consolidato a contanti nelle varie Borse del Regno calcolata in conformità del R. decreto 30 dicembre 1897, n. 544.

28 marzo 1899.

		Con godimento in corso	Senza cedola
		Lire	Lire
Consolidato.	5 % *lordo*	101,77	99,77
	4 ½ % *netto*	111,80 5/8	110,68 1/8
	4 % *netto*	101,50	99,50
	3 % *lordo*	64,54 1/8	63,34 1/8

CONCORSI

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Direzione Generale dell'Agricoltura

Avviso di concorso per titoli a due posti di assistente nell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica di Roma.

È aperto il concorso per titoli a due posti di assistente nell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica di Roma, con lo stipendio annuo di lire 2000.

I concorrenti dovranno far pervenire le loro domande, in carta da bollo da lire 1,20, al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, non più tardi del 20 aprile 1899, corredate dei seguenti documenti:

1° atto di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana;

3° diploma di laurea in scienze fisiche o matematiche;

4° relazione sugli studî fatti e la carriera percorsa; al quale riguardo si avverte che si darà la maggiore importanza ai lavori pubblicati di meteorologia ed ai servizi prestati per la meteorologia e geodinamica in Osservatorii od Istituti scientifici governativi;

5° certificato di avere adempiuto a quanto prescrivono le leggi sulla leva militare;

6° certificato di buona condotta di data non anteriore al 1° gennaio 1899, rilasciato dal sindaco del Comune di attuale residenza dell'aspirante;

7° certificato d'immunità penale di data non anteriore al 1° gennaio 1899, rilasciato dal Tribunale del circondario d'origine.

Qualora durante l'anno 1899 si renda vacante un altro posto di assistente nell'Ufficio centrale anzidetto, esso potrà essere conferito al candidato che, ottenendo l'idoneità, sarà classificato terzo in ordine di merito fra gli aspiranti ai due posti messi ora a concorso.

I concorrenti indicheranno nelle domande il loro indirizzo per tutte le comunicazioni occorrenti.

Roma, 2 marzo 1899.

Il Ministro
A. FORTIS.

PARTE NON UFFICIALE

SOCIETÀ DI ARCHEOLOGIA E BELLE ARTI PER LA PROVINCIA DI TORINO

Adunanza del 22 marzo 1899.

Presidenza del barone GAUDENZIO CLARETTA

Vengono offerti in dono alla Società i seguenti libri:

Il tomo XXXVII della *Memoires de la Société Savoisienne d'histoire, archeologie et beaux arts de Chambery*; le brevi notizie dei pittori Defendente Deferrari di Chivasso e Gandolfino de Rosetis di Asti, di Giuseppe Cesare Barbavara.

Le memorie sulle principali vicende della Cisterna d'Asti dal secolo XV al XVIII di G. Claretta, e quelle sulla fonte bollente in Acqui e degli edifici costrutti intorno alla medesima, del socio marchese Vittorio Sarti.

Il presidente, dopo aver dato il benvenuto al nuovo socio conte Gioacchino Toesca di Castellazzo, commemora la perdita fatta del socio comm. Carlo Dionisotti, consigliere emerito della Corte di Cassazione, morto in Torino il 5 marzo; e ne ricorda le benemerenze, specie verso Vercelli sua patria, da lui illustrata con molte pubblicazioni.

Il socio comm. R. Brayda informa la Società di recenti scoperte fattesi attorno agli edifizi palatini abbattutisi testè presso il campanile della cattedrale di S. Giovanni di Torino, ove furono dissepolti frammenti di antiche costruzioni e parte del chiostro esistente presso le primitive tre chiese dell'attuale Duomo, che forse consentiranno a mettere in evidenza sepolcri cristiani dei tempi primitivi; e presenta alcune fotografie in proposito che ritraggono le parti notevoli scoperte.

L'assemblea delibera che il relatore ne scriva una breve notizia, la quale, con qualche tavola de' disegni, verrà pubblicata negli atti.

Il socio segretario prof. E. Ferrero dà notizia, da parte del socio cav. avv. Do-Jordanis d'Ivrea, di una lapide romana recentemente scopertasi presso quella città.

Dall'ufficio regionale dei monumenti la Società viene informata delle opere di conservazione eseguite recentemente attorno all'antico affresco del Giaglione presso Susa, e di altre che si sperano col tempo compiere nella parrocchiale di Salbrertrand nella stessa valle, per la cui esecuzione già erano stati espressi voti precedentemente dalla Società stessa.

DIARIO ESTERO

Il dispaccio circolare diramato dal Ministro degli affari esteri ai rappresentanti della Russia all'estero, già segnalato per telegrafo, suona testualmente com'appresso:

« Dopo la pubblicazione della circolare 12[24 agosto dell'anno scorso, innumerevoli testimonianze di riconoscenza sono giunte da varî paesi al Nostro Augusto Sovrano per l'iniziativa magnanima che esso ha preso al fine di alleviare i pesi creati dagli armamenti attuali e di consolidare la pace generale.

« Molto sensibile a queste manifestazioni, le quali provano quanto le idee di pace fondate sullo sviluppo del benessere morale e materiale dei popoli, trovino un' eco calorosa in tutti i paesi, il nostro augusto Signore si è degnato di incaricarmi di trasmettere i suoi ringraziamenti sinceri a tutti coloro che con indirizzi, lettere, telegrammi, o per altro mezzo hanno fatto pervenire dal paese in cui siete accreditato, a Sua Maestà, l'espressione dei loro sentimenti riguardo alla sua opera sì altamente umanitaria.

« Sua Maestà si compiace di vedere, nell' unanimità dei sentimenti che accompagnano l'adesione premurosa di tutti i Governi a prender parte alla Conferenza dell'Aja, un pegno di più per il successo dei suoi sforzi che sono quelli di far germogliare nella coscienza e nella vita pubblica di tutti gli Stati, il principio fecondo della pace universale ».

***

Il Sultano ha nominato delegati alla Conferenza per il disarmo: Nuri bey, segretario generale per gli affari esteri, Abdulah pascià, generale di divisione e Mehemed pascià, contrammiraglio.

***

Un redattore della *Neue Freie Presse* ha voluto interrogare Slatin pascià sui progetti di Cecil Rhodes, ed ebbe le seguenti dichiarazioni:

Nell'agosto del 1895, disse Slatin pascià, mi trovavo a Londra, poco tempo dopo essere stato liberato dalla mia lunga prigionia passata sotto il califa, ed in molti circoli finanziari mi si chiesero informazioni circa la possibilità della costruzione di una linea telegrafica dal Cairo alla Città del Capo. Io risposi che prima si avrebbe dovuto conquistare il Sudan.

In allora la linea telegrafica arrivava fino Wadi-Halfa. Oggi il Sudan è stato conquistato e la linea telegrafica è stata prolungata fino a Chartum.

Nella mente di Cecil Rhodes è sorta l'idea ambiziosa di condurre la linea ancora più avanti fino al lago di Tanganica. Io parlai con Cecil Rhodes al Cairo e gli dissi che la prolungazione della linea telegrafica oltre Chartum verso il sud, non avrebbe nessuna utilità fino a tanto che non si fosse costruita una via di comunicazione fra il Cairo e la Città del Capo. La costruzione di questa linea ferroviaria verrebbe resa molto difficile da una specie di formidabile barriera opposta dalla massa stragrande di piante di palude; questa barriera presenta un ostacolo quasi insormontabile fino a Dufilek. L'impresa di aprire una via in forma di canali

attraverso quelle paludi fittamente coperte di piante andrebbe congiunta a grandissime spese e difficoltà, tanto più che operai europei non potrebbero sopportare quel clima.

Slatin pascià non ritiene opportuno di costruire la linea ferroviaria fra Chartum e Dufilek, perchè per evitare le paludi essa dovrebbe fare molti giri viziosi. Oltre di ciò non va dimenticato che il Nilo Bianco sarebbe navigabile, risalendo la corrente verso la sorgente, anche per navi che pescano molto.

L'effettuazione del progetto della linea ferroviaria transafricana arrecherebbe immensi vantaggi non solo all'Inghilterra, ma anche alla Francia, alla Germania, allo Stato del Congo ed al Belgio. La Germania ha il più grande interesse acchè questa linea venga costruita, ma prima di decidersi a cooperare alla realizzazione del progetto di Cecil Rhodes, essa vuole assicurarsi possibilmente i maggiori vantaggi.

Infine Slatin pascià dichiarò che per conto suo disapproverebbe il progetto di una linea ferroviaria transcontinentale che attraversasse l'Africa dall'ovest all'est. La costruzione di questa arrecherebbe vantaggio soltanto alla Francia e sarebbe fonte di continue questioni fra i due Stati rivali.

NOTIZIE VARIE

ITALIA

Ospiti Augusti. — Ieri arrivò in Roma S. A. R. la Principessa di Galles. Fu ossequiata alla stazione dall'ambasciatore lord Currie e da tutto il personale dell'Ambasciata inglese.

La Principessa di Galles ripartiva ieri sera per Civitavecchia, ove s'imbarcherà di nuovo sul suo *yacht*, proseguendo il viaggio per Malta.

Il Granduca Michele di Russia, ieri sera alle 21 e 55, ripartì per Genova.

I funerali del Senatore Gagliardo ebbero luogo ieri a Genova e riuscirono imponentissimi. Il corteo mosse alle ore 14 dalla palazzina del defunto sul corso Firenze, proseguendo per la Via di circonvallazione a monte.

Lo aprivano riparti di Corpi armati municipali con bandiere e musica ed un battaglione di fanteria con bandiera e musica. Seguivano gli Asili, le Scuole, le Società dei ferrovieri, dei Veterani e dei Garibaldini e le Scuole superiori con bandiere. Veniva indi il carro di prima classe fiancheggiato dai carabinieri.

Reggevano i cordoni il Prefetto, il Sindaco, il generale Leone Pelloux, il Procuratore generale della Corte d'Appello, l'on. senatore Secondi, l'on. deputato Fasce, il presidente della Camera di Commercio ed il decano del Corpo consolare.

Seguivano il carro la famiglia e tutte le Autorità civili, militari, giudiziarie ed amministrative, il corpo consolare, l'avvocatura, le notabilità del commercio e della finanza e gli insegnanti.

Chiudevano il corteo un riparto di truppa e dodici vetture cariche di corone.

Una folla immensa, reverente, si assiepava lungo tutto il percorso.

Giunto in piazza Manin, il corteo si sciolse ed il carro funebre, accompagnato dalla famiglia, dalle notabilità e dagli amici del defunto, proseguì pel camposanto di Staglieno. Là, dinnanzi al feretro, parlarono il Sindaco, il senatore on. prof. Secondi, i deputati onorevoli Fasce e Berio, il prof. Roncalli e l'avv. Cabella, ricordando le insigni virtù civili e patriottiche dell'estinto.

Quindi la salma venne deposta nella tomba di famiglia.

Croce Rossa Italiana. — Sul fondo Africa la Croce Rossa Italiana ha ripartito il 27 corrente ai militari malati o feriti tuttora sofferenti, nonchè alle vedove ed agli orfani dei militari caduti in Africa la somma di L. 5700 in n. 47 sussidî.

Dal 14 gennaio 1898 sino ad oggi la Croce Rossa Italiana sul fondo Africa ha distribuito ai militari feriti o malati, nonchè alle vedove ed agli orfani dei caduti in Africa la somma di lire 174,984,45.

Dal resoconto poi, testè pubblicato dalla Presidenza della benemerita Istituzione, il movimento del servizio sanitario e sussidî riguardanti la campagna africana negli anni 1896-1897-1898 risulta nelle seguenti cifre sommarie:

Entrata — per offerte pervenute dall'Italia e dall'estero, interessi ecc. L. 1,752,181,66.

Uscita — L. 1,269,901,49.

Rimanendo così in fondo a tutto il 1898 L. 482,280,17.

Banca d'Italia. — Ieri si tennero l'adunanza generale ordinaria degli Azionisti per l'approvazione del bilancio 1898 e l'adunanza generale straordinaria per le modificazioni proposte allo Statuto sociale.

Hanno preso parte alle adunanze, direttamente o per procura, 866 azionisti, rappresentanti 83,703 azioni, con diritto a 3331 voti.

L'adunanza ordinaria ha espresso un voto di plauso all'Amministrazione della Banca, ha approvato, all'unanimità, i conti presentati ed ha rieletto a membri del Consiglio Superiore i signori: comm. Giuseppe Balduino e comm. Pietro Solari, di Genova; cav. Massimo De Vecchi, di Milano, e Poccardi cav. avv. Eugenio, di Torino; a Sindaci: i signori Brusomini comm. Eugenio, Scartezzini Eugenio, Alatri comm. Marco, Viale comm. David e Cornagliotto cav. Giuseppe; a Sindaci supplenti: i signori Pini cav. Enrico e Marocco avv. Domenico.

L'assemblea straordinaria ha approvato le modificazioni allo Statuto, dando facoltà all'Amministrazione di coordinare eventualmente la forma d'accordo col Governo.

Dopo l'adunanza straordinaria si è riunito il Consiglio Superiore, il quale ha proceduto alla costituzione dell'ufficio di Presidenza, rieleggendo i signori comm. Tommaso Bertarelli di Milano a Presidente, comm. Cavallini Luigi di Roma e comm. Enrico Rossi di Genova a vice presidenti e cav. uff. avv. Giovanni Castelli di Livorno a segretario.

Biglietti d'andata e ritorno. — Nella ricorrenza della festa di Pasqua, i normali biglietti di andata e ritorno, distribuiti nei giorni 1, 2 e 3 aprile p. v., tanto in servizio interno mediterraneo, quanto in servizio cumulativo colle ferrovie, tramvie e Società di navigazioni lacuali in corrispondenza, varranno pel ritorno a tutto il successivo giorno 4.

Movimento della navigazione. — *Alessandria d'Egitto, 28.* — Ha proseguito per Bombay il piroscafo *Domenico Balduino*, della Navigazione generale italiana, proveniente da Genova.

Montevideo, 28. — È giunto il vapore *Savoia*, della Società *La Veloce*.

Las Palmas, 28. — Il piroscafo *Duchessa di Genova*, della Società *La Veloce*, proseguì pel Plata.

Colon, 28. — È giunto il piroscafo *Venezuela*.

New-York, 28. — È giunto il piroscafo *Kaiser Wilhelm*, del *Norddeutscher Lloyd*.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

PARIGI, 28. — Martinau, segretario generale per le Colonie, è stato nominato Amministratore della Colonia della Costa dei Somali in sostituzione del defunto Mizon.

LONDRA, 28. — La Camera dei Comuni si è aggiornata per le vacanze di Pasqua.

NEW-YORK, 28. — La Camera dei Comuni si è aggiornata per data d'oggi:

« La divisione Mac Arthur ha traversato il fiume Marilao sopra un ponte di barche e marcia ora verso il Nord.

« Ieri sera sul Marilao hanno avuto luogo accaniti combattimenti fra le truppe degli Stati-Uniti e gli insorti Filippini.

« Si attendono nuovi combattimenti ».

PARIGI, 28. — *Camera dei Deputati.* — Si approvano le modificazioni introdotte dal Senato nel progetto di legge per due dodicesimi provvisori chiesti dal Governo, tranne i crediti per le costruzioni scolastiche, che vengono mantenuti.

Si discute poscia il bilancio delle entrate.

Du Buisson propone d'imporre agli operai stranieri una tassa annuale di 60 franchi.

La proposta viene rinviata alla Commissione.

COPENAGHEN, 28. — *Folketing.* — Si approva, con 73 voti contro 28, una proposta colla quale si chiede un credito di centomila corone per l'invio di un incrociatore nelle acque dell'Asia Orientale.

Si assicura che il Principe Waldemaro assumerà il comando dell'incrociatore.

WASHINGTON, 29. — Secondo notizie ufficiali, le truppe degli Stati-Uniti nelle isole Filippine ebbero 157 morti e 861 feriti negli scontri avvenuti dal 4 febbraio in poi.

LONDRA, 29. — Il *Morning Post* ha da Washington: Si dice che il Presidente della Confederazione, Mac Kinley, chiederà l'invio di 35,000 volontari nelle isole Filippine.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio Romano

il dì 28 marzo 1899

Il barometro è ridotto allo zero. L'altezza della stazione è di metri . . . . 50,60.

Barometro a mezzodì . . . . 767.2.

Umidità relativa a mezzodì . . . . . . 41.

Vento a mezzodì . . . . W debolissimo.

Cielo . . . . sereno.

Termometro centigrado . . . . { Massimo 16°. 2. / Minimo 3°. 2.

Pioggia in 24 ore . . . . mm. 0,0.

Li 28 marzo 1899:

In Europa pressione elevata al S ed all'E a 773 Cagliari, Napoli, Palermo; Mosca, Sebastopoli; bassa al NW, 745 Ebridi.

In Italia nelle 24 ore: barometro quasi ovunque alzato; temperatura accresciuta.

Stamane: cielo nuvoloso al N, sereno altrove.

Barometro: 773 Cagliari, Napoli, Palermo; 772 Sassari, Roma, Potenza, Catania; 770 Domodossola, Venezia, Lecce.

Probabilità: venti deboli specialmente meridionali; cielo generalmente sereno.

BOLLETTINO METEORICO

DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E DI GEODINAMICA

Roma, 28 marzo **1899.**

STAZIONI	STATO DEL CIELO ore 8	STATO DEL MARE ore 8	Temperatura Massima	
			Massima	Minima
			Nelle 24 ore precedenti	
Porto Maurizio	—	—	—	—
Genova	coperto	calmo	13 8	9 9
Massa e Carrara	1/2 coperto	calmo	15 4	6 9
Cuneo	sereno	—	15 8	3 2
Torino	3/4 coperto	—	15 8	4 4
Alessandria	1/2 coperto	—	17 2	3 9
Novara	3/4 coperto	—	15 8	4 0
Domodossola	sereno	—	7 2	0 9
Pavia	1/2 coperto	—	10 0	0 7
Milano	1/2 coperto	—	19 2	4 0
Sondrio	coperto	—	17 3	2 9
Bergamo	3/4 coperto	—	14 5	4 0
Brescia	1/4 coperto	—	13 5	3 0
Cremona	1/2 coperto	—	15 5	3 5
Mantova	1/4 coperto	—	12 2	2 0
Verona	1/2 coperto	—	13 5	1 2
Belluno	3/4 coperto	—	14 2	0 3
Udine	1/4 coperto	—	10 2	0 8
Treviso	1/2 coperto	—	11 0	1 7
Venezia	sereno	calmo	9 3	2 2
Padova	1/4 coperto	—	9 5	1 5
Rovigo	sereno	—	10 8	0 8
Piacenza	1/4 coperto	—	14 9	2 5
Parma	1/2 coperto	—	15 3	2 3
Reggio nell'Em	1/2 coperto	—	14 0	2 8
Modena	1/4 coperto	—	13 6	2 1
Ferrara	sereno	—	12 1	3 4
Bologna	sereno	—	13 8	3 1
Ravenna	sereno	—	15 1	0 4
Forlì	sereno	—	14 0	2 0
Pesaro	1/4 coperto	calmo	11 8	2 4
Ancona	sereno	calmo	11 3	5 0
Urbino	sereno	—	8 6	1 4
Macerata	sereno	—	12 5	1 9
Ascoli Piceno	sereno	—	14 0	2 0
Perugia	sereno	—	9 8	4 0
Camerino	sereno	—	5 8	4 0
Lucca	coperto	—	14 9	4 8
Pisa	3/4 coperto	—	10 0	4 6
Livorno	1/2 coperto	calmo	15 0	8 0
Firenze	coperto	—	13 3	5 1
Arezzo	1/4 coperto	—	11 5	1 7
Siena	sereno	—	12 0	3 4
Grosseto	sereno	—	14 8	1 1
Roma	sereno	—	13 4	3 2
Teramo	sereno	—	14 2	3 4
Chieti	sereno	—	8 2	0 0
Aquila	coperto	—	9 4	1 6
Agnone	sereno	—	—	4 8
Foggia	sereno	—	12 9	3 0
Bari	sereno	calmo	12 0	4 0
Lecce	sereno	—	11 5	6 0
Caserta	sereno	—	13 0	3 9
Napoli	sereno	calmo	11 5	4 9
Benevento	sereno	—	14 8	— 0 8
Avellino	sereno	—	10 8	— 2 0
Caggiano	sereno	—	7 2	0 2
Potenza	sereno	—	9 0	— 0 6
Cosenza	sereno	—	12 0	2 0
Tiriolo	3/4 coperto	—	12 2	— 2 3
Reggio Calabria	sereno	mosso	13 0	10 0
Trapani	sereno	calmo	14 5	8 8
Palermo	sereno	agitato	16 9	4 6
Porto Empedocle	sereno	calmo	14 0	12 0
Caltanissetta	sereno	—	14 0	7 0
Messina	sereno	calmo	13 5	10 0
Catania	sereno	calmo	14 9	6 8
Siracusa	sereno	legg. mosso	15 0	6 3
Cagliari	sereno	calmo	19 0	3 5
Sassari	1/2 coperto	—	14 8	5 0

Direttore Avv. Giovanni Piacentini. Tipografia delle Mantellate. *Gerente responsabile:* Tumino Raffaele